



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2545 *terdecies* codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;

VISTO l’art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’articolo 2, comma 1, prevede che “il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy” e all’articolo 2, comma 4, prevede che “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”;

VISTA l’istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società “ALTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE – IN LIQUIDAZIONE” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

VISTA la nota con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha segnalato l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di una istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Cremona, con udienza fissata il 30 marzo 2023;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 luglio 2022, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 410.818,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.117.913,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 631.558,00;



CONSIDERATO che in data 23 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha comunicato di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

CONSIDERATO che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli artt. 3 e 4 della predetta direttiva;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La società cooperativa "ALTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE – IN LIQUIDAZIONE", con sede in Cremona (CR) (codice fiscale 00688230192) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545 *terdecies* c.c.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Cominelli, nato a Brescia (BS) il 22 maggio 1977 (codice fiscale CMNDGI77E22B157W) ed ivi domiciliato in Via Corsica n. 10.

Articolo 2

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO